

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ENDRICH, MARIANI e DE SANCTIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 1972

Modificazione degli articoli 201, 208 e 517 del codice
di procedura penale in materia di motivi d'appello

ONOREVOLI SENATORI. — Il principio *tantum devolutum quantum appellatum*, sancito nell'articolo 515 del codice di procedura penale, rende estremamente delicata e importante la redazione dei motivi d'appello, i quali fissano i limiti della cognizione attribuita al giudice di secondo grado (salvo, s'intende, il suo potere di: prendere in esame i punti della decisione connessi essenzialmente con quelli investiti dai motivi di gravame; dare del fatto una definizione giuridica diversa da quella data dal giudice di primo grado; assolvere o dichiarare non doversi procedere nei casi indicati nella prima parte dell'articolo 152 del codice predetto).

Il termine di venti giorni, concesso dall'articolo 201 per la presentazione dei motivi d'appello, spesso è insufficiente per una accurata e meditata elaborazione dei motivi stessi.

A parte la considerazione che può accadere, e in realtà accade sovente, che il difensore che ha il compito di redigere i motivi abbia, in quel medesimo turno di tempo, altri impegni professionali assorbenti e ur-

genti, occorre osservare che non di rado una parte notevole del breve lasso di venti giorni viene impiegata nel chiedere e nell'ottenere copia del provvedimento impugnato e di altri atti (del verbale di dibattimento, ad esempio), specie se essi sono voluminosi.

Se poi il difensore incaricato della redazione dei motivi è diverso da quello che ha assistito l'imputato nella precedente fase processuale, il termine di venti giorni è appena sufficiente per un'affrettatissima, superficiale lettura degli atti e per la presentazione di motivi sommari e incompleti.

È pertanto necessario che, in conformità a quanto il capoverso dell'articolo 529 dispone in materia di ricorso per cassazione, sia concesso alle parti private e ai difensori un termine ulteriore per modo che essi abbiano la possibilità d'integrare e di completare ponderatamente i motivi d'appello.

Al soddisfacimento di tale esigenza tende il nostro disegno di legge, il quale reca, all'uopo, modifiche agli articoli 201, 208 e 517 del codice di rito penale.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Nell'articolo 201 del codice di procedura penale, prima dell'ultimo capoverso, è inserito il seguente comma:

« In caso d'appello, se i motivi sono stati presentati in termine, possono esserne aggiunti altri nel termine di quindici giorni dalla notificazione dell'avviso di cui al capoverso dell'articolo 208 ».

Art. 2.

All'articolo 208 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente capoverso:

« In caso d'appello, appena i predetti atti giungono alla cancelleria del giudice dell'impugnazione, il cancelliere ne dà avviso alle parti private e ai difensori in conformità al secondo capoverso dell'articolo 151 ».

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 517 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Appena avvenuta la notificazione prescritta dal capoverso dell'articolo 208, gli atti indicati in tale articolo sono comunicati al pubblico ministero. Esaminati gli atti, il pubblico ministero li restituisce alla cancelleria e il presidente ordina senza ritardo la citazione dell'imputato appellante; ordina pure quella dell'imputato che non ha appellato, se vi è appello del pubblico ministero o se ricorre alcuno dei casi contemplati nell'articolo 203 ovvero se l'appello è proposto per i soli interessi civili ».